



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE V – DEMANIO MARITTIMO

LAVORI DI: SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA
CRAI ED ANCONETANI AREA PORTUALE

(PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO)

PROGETTO

Ing. Raganini Paolo

DIRIGENTE V SETTORE

Arch. Strappato Paolo

SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO - H -

data: dicembre 2021



SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. _____ DEL _____.

OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA CRAI ED ANCONETANI AREA PORTUALE”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____
del mese di _____ alle ore _____
in _____ presso gli Uffici _____
ubicati in via _____

AVANTI A ME

_____, segretario del _____, domiciliato per la mia carica presso _____, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARI

- da una parte:
_____, dirigente pubblico nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso _____, il quale interviene in questo Atto, in esecuzione del _____, in rappresentanza e per conto del _____, codice fiscale _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Stazione Appaltante";
- dall'altra parte:
il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, _____, che interviene in questo Atto in qualità di _____ della _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale/P.IVA _____, con sede legale in _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che a seguito di gara a mezzo di _____, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'"Appaltatore" i "**LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA CRAI ED ANCONETANI AREA PORTUALE**" come risulta dal verbale di gara in data _____ della Commissione di gara, che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A";
- che con determinazione n. _____ in data _____ del Dirigente del settore _____ sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'*art. 98 del D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016*;
- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187*, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il _____ al n. _____ (solo per Società di capitali);
- che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del procedimento _____ in data _____ hanno sottoscritto la dichiarazione dello stato dei luoghi dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;



- che l'Appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, protocollo numero _____ in data _____ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'«Stazione Appaltante», come sopra rappresentata, conferisce all'«Appaltatore», come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo all'intervento di **“LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PUBBLICA COMPRESA TRA CRAI ED ANCONETANI AREA PORTUALE”**.

Il presente contratto è stipulato “a misura” come di seguito riportato:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| 1) Lavori a corpo | € | 0,00; |
| 2) Lavori a misura | € | 43.126,48; |
| 3) Importo totale dell'appalto | € | 43.126,48; |

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 senza che l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni.

Lo stesso verrà aggiudicato utilizzando le modalità previste ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020. 76 convertito nella legge 120/2020, ovvero “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (...)”, il tutto sulla base del criterio del prezzo più basso determinato sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020 (Decreto Semplificazioni).

ART.3 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale con atto n. _____ del _____.

Sono parte integrante del contratto:

- D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D. ministeriale n. 49 del 07/03/2018;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 articoli ancora in vigore;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento (ovvero “il piano di sicurezza sostitutivo”);
- il piano operativo di sicurezza;
- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- il calcolo incidenza della manodopera;
- (eventuali atti relativi alla designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, a ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute - art. 3 comma 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145).



I contratti di appalto, se privi dei piani di sicurezza sono nulli; (eventuali atti relativi alla designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, a ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute - art. 3 comma 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 sono allegati al presente contratto sotto le lett ____);

Il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi unitari e il cronoprogramma che sono depositati agli atti unitamente alla citata determina di approvazione n. _____ del _____ R.G. n. _____ e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ART.4 OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

La sottoscrizione del contratto e degli allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché degli obblighi ed oneri posti in essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 il "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dal medesimo decreto. Egli dovrà quindi, nel rispetto delle norme che regolano il subappalto:

1. affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 del medesimo decreto;
2. pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
3. garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
4. pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

ART.5 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta ad € _____ (euro _____). **Tale importo deriva dalla somma relativa alla parte depurata del ribasso di gara del _____ % pari ad € _____ (euro _____), all'importo relativo all'attuazione delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pari ad € 938,15 (euro novecentotrentotto/15).**

L'importo di contratto sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

ART.6 GARANZIE

L'appaltatore si impegna ad osservare tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 in termini di garanzia definitiva.

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con la società, agenzia di _____, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, del soggetto idoneo alla stipula, **della somma pari ad € 150.000,00..**

Tale polizza, assicura inoltre la "Stazione Appaltante" contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di **€ 2.000.000,00;**

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



ART.7

CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

A norma degli artt. 4 e 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" l'"Appaltatore" qualora non conduca i lavori personalmente prima della consegna deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. L'"Appaltatore" o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'"Appaltatore", tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, prima della consegna, dall'"Appaltatore" ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

Tali soggetti sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico.

ART.8

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Nel giorno e nell'ora fissati dalla "Stazione Appaltante", l'"Appaltatore" dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L'"Appaltatore" e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla "Stazione Appaltante", a norma del *comma 9 dell'art. 90 del D. Lgs. 81 del 2008* e del *comma 9 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016*, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dal D.U.R.C. in corso di validità.

La "Stazione Appaltante" potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'"Appaltatore" possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto, da parte della "Stazione Appaltante", alla consegna delle zone non disponibili, l'"Appaltatore" potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'"Appaltatore", trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al *D. Lgs. 81 del 2008*, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la stessa si intende concessa d'ufficio e accettata con effetto dal giorno stabilito stesso, senza assegnazione di termini perentori.

La decorrenza contrattuale resta comunque quella della prima convocazione.

ART.9

TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE

L'"Appaltatore" dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'*art. 199 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010*, l'"Appaltatore" dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera **pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**. Nel caso siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione delle penali nell'ammontare contrattualmente stabilito. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

L'"Appaltatore", qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, entro il termine di 20 giorni dall'ultimazione lavori prevista, con domanda motivata



proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse. Non verranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'appaltatore.

ART.10

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, a norma dell'*art. 43 comma 10 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010*, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L'Appaltatore" è tenuto ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da esso redatto. Sia il programma dei lavori dell'Appaltatore" che il cronoprogramma possono essere modificati o integrati dalla "Stazione Appaltante", mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore", il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore" e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore" è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore" e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

ART.11

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore" è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

ART.12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore" dichiara, ai sensi dell'*articolo 90 comma 9 lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008* di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori _____, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

La "Stazione Appaltante" provvederà alla verifica della Regolarità Contributiva prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore" e prima dell'emissione dei Certificati di Pagamento o dello Stato Finale.



Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. (ovvero: *Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di Macerata, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data _____, protocollo _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".*)

ART.13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81 del 2008 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
2. acquisizione autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili necessari per l'esecuzione dei lavori, per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dalla "Stazione Appaltante", ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
3. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione del cantiere;
4. fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della condotta di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei;
5. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
6. fornitura all'ufficio tecnico della "Stazione Appaltante", entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori.
7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, secondo le indicazioni fornite dalla "Stazione Appaltante", anche ai sensi di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
9. bonifica, anche a mezzo ditta specializzata prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia evitato il danneggiamento di eventuali impianti a rete e assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato la "Stazione Appaltante";
10. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la "Stazione Appaltante" ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;
11. garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della "Stazione Appaltante", nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la "Stazione Appaltante" intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla "Stazione Appaltante", l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
12. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante. Detti locali dovranno avere una superficie



- idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. Tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;
13. esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
 14. formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
 15. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della "Stazione Appaltante". I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'"Appaltatore";
 16. innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;
 17. pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
 18. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla "Stazione Appaltante". Nel caso in cui l'"Appaltatore" avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;
 19. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;
 20. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti della "Stazione Appaltante" per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Capitolato e di servirsi dei dipendenti stessi per qualunque altra occorrenza, sotto pena di severa ammenda da stabilirsi dalla "Stazione Appaltante";
 21. garantire, su richiesta del Direttore dei Lavori in particolari circostanze ed a suo insindacabile giudizio, sia di giorno che durante la notte, la presenza sul luogo di lavoro, di operai con il compito di dirigere e disciplinare il traffico a senso unico alternato ed eseguire interventi. In luogo degli operai suddetti potrà essere installato un impianto semaforico che abbia la stessa funzione;
 22. spese di pesatura che occorressero e di rilievo batimetrico in modalità single-beam tramite ditta specializzata in possesso di adeguati strumenti elettronici utili al caso;
 23. sgombero dal cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall'"Appaltatore" o da altre ditte o maestranze e pulizia dell'opera realizzata;
custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà della "Stazione Appaltante", in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;
 24. custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo anche con il mantenimento degli scoli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da eseguire. Tra tali oneri sono compresi l'agghiamento delle acque che si raccogliessero negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmosferici (acque, gelo, ecc.). E' anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.
 25. oneri relativi a prove, analisi o ispezioni di verifica e relativi ripristini ordinati dal D.L., ancorché non prescritte nel capitolato speciale d'appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; sono al



contrario a carico della "Stazione Appaltante" gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto. Rimangono comunque a carico dell'"Appaltatore" in sede di collaudo gli oneri definiti dall'*art. 224 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010*. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'"Appaltatore" nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Su richiesta della D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'"Appaltatore" fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti della "Stazione Appaltante" e l'"Appaltatore" sarà tenuto a rimborsare alla "Stazione Appaltante" le spese all'uopo sostenute.

26. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dall'"Stazione Appaltante" a norma dell'*art. 230 comma 1 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010*, senza che l'"Appaltatore" abbia diritto a speciali compensi;
27. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni la "Stazione Appaltante" ed il suo personale.
28. consegna delle relative dichiarazioni di conformità quando dovute.

Nell'esecuzione dei lavori l'"Appaltatore" dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili.

Quando l'"Appaltatore" non adempia a tutti questi obblighi, la "Stazione Appaltante" sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'"Appaltatore". In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'"Appaltatore", essi saranno fatti d'ufficio e la "Stazione Appaltante" si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale massima pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere la "Stazione Appaltante". Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'"Appaltatore" ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente contratto.

ART.14

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura o in economia, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Per questo appalto non è prevista la contabilizzazione del materiale a piè d'opera.

lavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo potere discrezionale definito dall'*art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016*.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante.

Quando l'aggiudicazione avviene mediante ribasso sull'elenco prezzi: la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta.

Lavori in economia:



Si dovrà tener conto di quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART.15 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in un'unica soluzione (al netto del ribasso d'asta e delle eventuali ritenute) al termine dei lavori previo rilascio da parte della D.L. del verbale di ultimazione lavori e del certificato di regolare esecuzione previsto per legge.

La rata di saldo sarà pagata, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. n. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. n. 103, comma 1, D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si procede alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, fermo restando quanto disposto dall'art. 102 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 circa la responsabilità biennale e decennale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 26.04.1983 n. 131 si precisa che nel calcolo per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa DD.PP. e quella della ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria della Stazione Appaltante (clausola da inserire nel caso di intervento finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.)

ART.16 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART.17 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il conto finale dovrà essere compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione (se sufficiente nei limiti della vigente normativa) verrà rilasciato entro il novantesimo giorno successivo alla ultimazione stessa.

Il saldo sarà pagato dopo la approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e dopo la risposta degli enti assicurativi sulla regolarità dei contributi (verifica D.U.R.C.) ed ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti legali impeditivi.

Fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore sarà responsabile della certificazione delle opere eseguite perché le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

Al pari del collaudo il certificato di regolare esecuzione è da ritenersi provvisorio, divenendo effettivo solo dopo due anni dalla sua emissione.

ART.18 SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 225 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

Secondo quanto stabilito dall'art. 237 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Si procederà, in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, alla redazione del certificato di collaudo, nei limiti della vigente normativa, o per autonoma scelta della "Stazione Appaltante".

Le operazioni di collaudo provvisorio, a spese dell'Appaltatore, avranno luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 227 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.



Con l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della "Stazione Appaltante".

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di collaudo provvisorio delle opere, o il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore".

(Secondo quanto stabilito dall'art. 237 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 225 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010)

ART.19

MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario come stabilito dall'art. 205 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, il foro competente sarà quello di Macerata.

ART.20

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilità e gli obblighi dell'Appaltatore" per difetti di costruzione sono definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n. 145/2000 e dall'art. 227 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 oltre che da tutte le altre norme di legge.

ART.21

MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore" non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti delle pavimentazioni e della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore" è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore" ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore" non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore", all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore" stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore" o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.

Mancando la misurazione, l'Appaltatore" può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.



Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali.

Tali lavori vengono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e che vengono poi disfatte con il compimento di questi.

**ART.22
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO**

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

**ART.23
RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli art. 108, 109 D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

**ART.24
DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso _____

**ART.25
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

**ART.26
SUBAPPALTO - DIVIETI**

A. Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.

Il ricorso al subappalto da parte dell'Appaltatore è regolato dall'art. n. 105 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

B. Divieti

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla "Stazione Appaltante".

**ART.27
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE**

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa,

La partita I.V.A. dell'Impresa..... è

Il codice fiscale del titolare..... è

Il codice fiscale del.....

**ART.28
SPESE**



Sono a carico dell'Appaltatore", ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della "Stazione Appaltante".

ART.29 REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.30 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente informa l'Appaltatore" che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.31 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI AI CONTROLLI ANTIMAFIA

Ai sensi della circolare n° 4610 del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2010 in materia di controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, si obbliga l'impresa aggiudicatrice dell'appalto di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ART.32 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, comunicando alla Stazione Appaltante il numero di conto corrente dedicato, le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso, inoltre si impegna ad inserire nelle fatture il codice CIG e/o CUP fornito dalla Stazione Appaltante al momento della consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.33 OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE O SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente identificato con il CIG n. .../CUP n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'Impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
3. L'Impresain qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente

Ai sensi dell'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n.196 del 23 agosto 2010) gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente.

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

V Settore – Demanio marittimo - porto
Tel. 0733 822323 - fax 0733-772377
e-mail: paolo.raganini@comune.civitanova.mc.it

A pena la nullità assoluta del presente contratto, è fatto obbligo all'appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. sarà avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Consta di n. facciate intere e quanto sin qui delladi..... fogli, indi l'atto viene sottoscritto come segue:

IL DIRIGENTE V SETTORE

L'IMPRESA

SEGRETARIO GENERALE
